

n. 10/2015 RG VG

La Corte d'Appello di Trieste, II sezione civile, composta dai Signori Magistrati

- dott. Oliviero	DRIGANI	- Presidente
- dott. Vincenzo	COLARIETI	- Consigliere
- dott. Claudio	CERRONI	- Consigliere rel.

nel reclamo promosso

**da**

\_\_\_\_\_ , col proc. e dom. avv. \_\_\_\_\_

**- RECLAMANTE -**

**contro**

\_\_\_\_\_ , col proc. avv. S. Lombardo e dom. avv. M. \_\_\_\_\_

**- RECLAMATO -**

**con l'intervento di**

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la  
Corte d'Appello di Trieste dr. Carlo Sciacicco

**- INTERVENUTO -**

**in punto:** affidamento minori

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 ottobre 2015;
- rilevato che \_\_\_\_\_ ha proposto reclamo avverso il provvedimento dd. 1. dicembre 2014, col quale il Tribunale di Trieste (invero compensando le spese di lite e ponendo gli oneri di CTU per un terzo a carico della \_\_\_\_\_ e per due terzi



a carico della controparte) aveva analiticamente regolato, aderendo alle indicazioni della disposta CTU, la frequentazione del figlio (nato il 15 novembre 2013, affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e collocato nella dimora abituale della madre in Trieste) col padre residente in Palermo;

- rilevato che ivi era stato altresì disposto, quale contributo al mantenimento del minore, un assegno di € 250,00 a carico del genitore non collocatario, unitamente al 50% tanto degli oneri straordinari quanto in pari misura (qualora previamente concordate) delle spese sanitarie extra servizio sanitario nazionale e ricreative;

- rilevato che col proposto reclamo la , pur concordando in merito all'affido condiviso con collocamento, ha lamentato: *a)* l'esiguità dell'assegno di mantenimento stante la propria condizione di disoccupata ed in considerazione delle capacità reddituali del e della famiglia di costui; *b)* l'impossibilità di adempiere in ogni caso (per carenze reddituali nel presente, per impegni lavorativi nel futuro) alle statuizioni del provvedimento reclamato, che prevedevano l'obbligo periodico della madre di portare il bambino in Sicilia: *b1)* in occasione delle festività natalizie ovvero pasquali alternativamente; *b2)* per tre settimane durante le vacanze estive;

- rilevato altresì che controparte reclamata, assumendo la condotta volutamente del tutto ostruzionistica dell'odierna reclamante (che l'aveva condotta a disattendere o quantomeno a gravemente ostacolare tutte le prescrizioni che avrebbero dovuto consentire ed agevolare la frequentazione di col padre) ha richiesto



l'affidamento in via esclusiva del minore (ovvero fissando la residenza di quest'ultimo comunque in Palermo, dove la madre godeva della disponibilità di un immobile, ovvero ancora curando che non fossero frapposti ostacoli alla frequentazione ed all'informazione da parte del padre stesso in ordine a tutti gli eventi di interesse del figlio), opponendosi in ogni caso alla modifica dei provvedimenti di natura economica;

- rilevato che il Pubblico Ministero, in esito alla disposta CTU nel grado, ha concluso richiedendo che, fermo l'affidamento condiviso del minore, fosse disposto il collocamento del minore presso la residenza del padre in Palermo, con libera facoltà di visita da parte della madre secondo modalità da stabilire, e con determinazione dei rispettivi contributi economici;

- ritenuto al riguardo che non può essere ovviamente sottovalutata la particolare difficoltà oggettiva della controversia in relazione al primario interesse del bambino di coltivare adeguato e proficuo rapporto con entrambi i genitori, laddove le parti (quantunque entrambe siciliane di origine) risiedono l'una in Trieste e l'altro in Palermo;

- ritenuto in proposito che le difficoltà appaiono ulteriormente accresciute dalla particolare e deleteria animosità reciproca, che trova plausibile origine anche nel peculiare vissuto comune delle stesse parti, incontratesi in una rete sociale informatica ed entrate definitivamente ed irreversibilmente in crisi già durante la



gravidanza della \_\_\_\_\_, con ogni probabilità in ragione di differenti visioni ed aspettative in relazione ai rispettivi ruoli genitoriali;

- ritenuto che all'evidenza ciò assume rilievo naturalmente secondario, quantunque consenta di spiegare la manifesta acrimonia palesata nel corso della procedura, rispetto al preminente interesse del minore \_\_\_\_\_;

- ritenuto peraltro, quanto alla necessità di assicurare le migliori condizioni di crescita e di sviluppo del minore, che appaiono largamente condivisibili le considerazioni svolte dall'intervenuto Pubblico Ministero, tratte dall'esame della perizia disposta nel grado ma invero legate agli accertamenti in fatto ivi contenuti (accertamenti in realtà neppure oggetto di particolare contestazione);

- ritenuto infatti che l'odierna reclamante si è già resa protagonista, nei riguardi del minore, di episodi di oggettiva gravità, quali: 1) la ripetuta presentazione del minore al Pronto soccorso pediatrico assumendo, senza riscontro alcuno, la fantasiosa somministrazione al bambino di sostanze sedative ad opera del padre nel corso di una sua visita a Trieste; 2) l'utilizzo, ripetuto e non scherzoso, di altro prenome rispetto a quello attribuitogli alla nascita; 3) lo strano e mai chiarito ricovero del bambino per affermati traumi da caduta dal fasciatoio, che aveva originato una segnalazione da parte dei sanitari alla competente Autorità;

- ritenuto inoltre che, pur non avendo ovviamente alcuna connotazione negativa (cfr. i contenuti della CTU del dott. Trost, esperita in prime cure), la stessa iscrizione di \_\_\_\_\_ all'asilo nido in Trieste appare insolita, laddove la reclamante



è disoccupata e quindi in grado di occuparsi del bambino con ampia disponibilità di tempo (del tutto nebuloso essendo altresì al momento anche il suo *iter* accademico);

- ritenuto altresì che (a prescindere dalla certamente non brillante condizione della reclamante che, nata nel 1972, è ancora priva di occupazione lavorativa apparendo semmai interessata, in maniera pressoché esclusiva come si evince dal tenore delle dichiarazioni rese alla CTU dr.ssa ..., ad una oggettivamente discutibile prosecuzione degli studi) il palese disinteresse della ... per una equilibrata e partecipata crescita di ... (a lungo, e incomprensibilmente, indicato come ...) si evincono anche dalla netta chiusura frapposta in sede di reclamo alla frequentazione "palermitana" tra padre e figlio, sostenendo in sostanza che adesso non vi è la disponibilità economica alla trasferta stante la carenza lavorativa, e che in futuro non vi sarà la disponibilità di tempo, dopo l'ingresso nel mondo produttivo;

- ritenuto al riguardo che la stessa documentata disponibilità *in extremis* alla trasferta siciliana per le festività natalizie appare rivestire, in un quadro di pregressa totale e persistita chiusura ad ogni ausilio esterno e di ostacolo ai rapporti tra padre e figlio, un carattere oggettivamente strumentale e comunque non decisivo;

- ritenuto in proposito che non è priva di logica la riflessione dell'odierno reclamato, circa un possibile rientro della reclamante in Palermo (dove gode di



disponibilità immobiliare e da cui si era allontanata per contrasti sulle terapie da somministrare alla madre ora settantaseienne), si da consentire un più equilibrato e condiviso percorso di crescita del bambino (tanto più che non appaiono sussistere particolari vincoli della [redacted] con lo stesso ambiente triestino, v. anche *infra*);

- ritenuto peraltro che, nell'impossibilità di costringere le parti ad addivenire a quella che potrebbe essere una ragionevole soluzione a molte delle problematiche esistenti, appare allo stato preferibile, quantunque si tratti di provvedimenti assunti *rebus sic stantibus*, disporre un affidamento certamente condiviso ma con collocamento del minore presso il padre in Palermo;
- ritenuto infatti che, sia pure in un giudizio particolarmente incentrato sulle dispute di frequentazione e di contributo economico, è già emersa l'esistenza di una rete familiare in Palermo ben più solida rispetto a quella avvertibile in Trieste (dove tra l'altro appare evincersi *a latere* anche un contrasto tra la reclamante e la propria madre, costretta ad onerarsi del mantenimento di una figlia ancora studentessa quarantatreenne e quindi, in parte, di un nipote di due anni), stante la presenza colà di due sorelle e degli anziani genitori del reclamato (ed anche a non tenere conto dell'attuale compagna del [redacted], per la quale la stessa [redacted] ha speso parole di apprezzamento, cfr. pag. 16 CTU dr.ssa [redacted]), mentre per contro la presenza in Trieste di una sorella della reclamante non appare avere fornito finora alcun particolare riscontro positivo, nel senso di un aiuto morale e



materiale all'odierna reclamante (la cui non solida strutturazione, soprattutto in relazione a questa particolare vicenda ma non solo, appare manifesta);

- ritenuto inoltre, e per quanto possa valere il singolo episodio, che, proprio dalle esperienze di rapporto genitori/figli svoltesi sotto l'osservazione dei periti, d'ufficio e di parte, è emersa una ottima relazione anche emotiva tra il bambino ed il padre, senz'altro migliore di quella ravvisata tra la madre ed . . . ;

- ritenuto peraltro che, proprio in considerazione della particolarità della situazione (definita invero *non usuale* dalla stessa CTU), il collocamento del minore in Palermo sarà accompagnato dalla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, che vorrà adeguatamente verificare l'evolversi del rapporto nelle modalità e con gli ausili che riterrà di porre in essere (anche, in tesi, in contatto con l'omologo Ufficio di Trieste);

- ritenuto inoltre, in relazione alla frequentazione del genitore non collocatario, che (ovviamente nella situazione data) la . . . potrà vedere il figlio a Palermo quando lo desideri previa idonea segnalazione al . . . anche per il pernottamento seguendo le esigenze ed i bisogni di . . . ;

- ritenuto altresì che il padre sarà tenuto a propria volta a fornire per un fine settimana ogni due mesi e alle migliori condizioni di mercato (sì che la programmazione anticipata dovrà essere frutto consapevole e partecipato tra le



parti) un biglietto aereo a/r alla \_\_\_\_\_ sulle tratte Trieste/Palermo/Trieste ovvero Trieste/Trapani/Trieste, ovvero individuando altre soluzioni altrettanto congeniali;

- ritenuto parimenti che i punti *c, d, e, f* e *g* delle condizioni individuate dal primo Giudice mantengono il loro vigore, a ruoli se del caso ovviamente invertiti peraltro consentendo il pernottamento del figlio con la madre;
- ritenuto naturalmente, come era stato avvertito anche dal primo Giudice, che siffatti provvedimenti appaiono mirati in particolare alla tutela del minore in questa prima fase di vita, sì che il progredire dell'età e dei rapporti personali imporrà fatalmente (in auspicabile accordo e sintonia con le istituzioni, pubbliche nei termini individuati dalla Corte e private se officiate dai diretti interessati) una revisione delle statuizioni;
- ritenuto altresì, quanto agli aspetti di natura economica, che le condizioni della reclamante non appaiono tali allo stato da garantire un sostegno al mantenimento del figlio, se non nelle spese straordinarie nella previsione già ricordata dal primo Giudice;
- ritenuto pertanto che la prima decisione, in accoglimento per quanto di ragione del proposto reclamo incidentale, va riformata nei termini che precedono, atteso che le ulteriori acquisizioni hanno oggettivamente mutato il quadro complessivo, o comunque ne consentono una lettura certamente differente rispetto a quanto potuto compiere dal primo Giudice, e maggiormente diretta alla verifica delle capacità





complessivamente intese dei genitori di potere assicurare un'equilibrata crescita del piccolo *...* ;

- ritenuto infine che in ogni caso deve confermarsi anche nel grado la compensazione delle spese processuali (la peculiarità della vicenda e la stessa natura degli interessi in contestazione appaiono rappresentare proprio quelle gravi ed eccezionali ragioni indicate dall'art. 92 cod. proc. civ. nella versione in vigore *ratione temporis*), mentre gli oneri di CTU, liquidati come da separata nota, saranno posti in via solidale a carico delle parti, e nei rapporti interni per due terzi a carico della reclamante Sabino e per un terzo a carico del reclamato *...*

**p. q. m.**

- accoglie il reclamo incidentale per quanto di ragione, e per l'effetto, in riforma dell'impugnato provvedimento del Tribunale di Trieste dd. 1.12.2014:

- a) fermo l'affido condiviso, colloca il minore *...* presso l'abitazione del padre *...* in Palermo;
- b) dispone che, nella situazione data, la *...* potrà vedere il figlio a Palermo quando lo desidera previa idonea segnalazione al *...*, anche per il pernottamento seguendo le esigenze ed i bisogni di *...*;
- c) stabilisce che il padre sarà tenuto a fornire alla *...* per un fine settimana ogni due mesi e alle migliori condizioni di mercato un biglietto aereo a/r sulle tratte Trieste/Palermo/Trieste ovvero Trieste/Trapani/Trieste, ovvero individuando altre soluzioni altrettanto congeniali;



d) conferma i punti *c, d, e, f e g* delle condizioni individuate dal primo Giudice, a ruoli se del caso invertiti peraltro consentendo il pernottamento del figlio con la madre;

- nulla per il mantenimento a carico della madre . . . . . , salva la partecipazione alle spese straordinarie nella previsione già ricordata dal primo Giudice;

- dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo nei sensi di cui in motivazione;

- compensa tra le parti le spese anche di questo grado;

- pone gli oneri di CTU, liquidati come da separata nota, in via solidale a carico delle parti, e nei rapporti interni per due terzi a carico della reclamante . . . . . e per un terzo a carico del reclamato . . . . .

Si comunichi.

Trieste, 28.10.2015

Il Consigliere est.

Claudio Cerroni

Il Presidente

Oliviero Drigani

